

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 208/46/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso inviato all'Ag. Delle Entrate in data 21.01.2010 la ricorrente si oppone alla avviso di accertamento notificato il 27.11.2009 relativo alla dichiarazione Unico 2005 per l'anno 2004. Con l'atto ora impugnato venivano accertati maggiori ricavi per € 427.634,00 con maggiore IRES, IRAP ed IVA da versare oltre sanzioni e interessi per complessivi € 20.815,25. Afferma la ricorrente di aver ricevuto invito al contraddittorio il 06.04.2009, di aver consegnato in tale occasione una relazione con i relativi allegati per dimostrare l'andamento economico della società, di non aver aderito alla pretesa impositiva e di aver successivamente ricevuto l'avviso impugnato. Segnala di aver cessato nel 2000 l'attività di produzione di macchine da calze, di aver di conseguenza licenziato tutto il personale, di aver sostituito l'attività con la preparazione di kit di assemblaggio di macchine da calze utilizzando solo personale per la gestione della vendita del magazzino, la gestione preparazione e spedizione dei kit di assemblaggio, di avere un unico cliente, la FDS PORTUGAL , di aver venduto l'edificio di proprietà nel 2002 per ridurre l'indebitamento, che il fatturato è diminuito progressivamente negli anni riducendosi da € 1.510.905 del 2004 ad € 585.902 del 2008, di aver fatto ricorso alla cassa integrazione per tutto il personale dal 04.05.2009, di vivere da anni in una situazione di preliquidazione.

Chiede l'annullamento dell'accertamento.

Nella costituzione in Giudizio l'Ufficio dichiara che l'accertamento deriva dal controllo parziale effettuato ex art. 62 sexies D.L. 331/93 che ha mostrato che l'ammontare dei ricavi dell'anno 2004 era risultato per almeno due periodi di imposta su tre inferiore a quello derivante dagli Studi di Settore.

L'Ufficio riconosce l'essersi instaurato un contraddittorio ma afferma che la parte ha sostenuto solo genericamente le cause dello scostamento dei ricavi da quelli indicati dagli Studi di Settore argomentando con affermazioni solo marginali e non mostrando alcuna volontà di aderire alla pretesa erariale avanzata dall'Ufficio. Afferma l'Ufficio che non sono state presentate motivazioni idonee a confutare la validità e fondatezza degli studi di settore. Sostiene che anche dalla documentazione consegnata non sono emersi elementi sostanzialmente rilevanti, tali da consentire una riduzione, ancorché parziale, della pretesa erariale emersa con gli Studi di Settore. Sostiene inoltre che il trend negativo della situazione societaria emersa negli anni successivi al 2004 dimostra l'antieconomicità dell'attività della società e l'irragionevolezza della gestione imprenditoriale; il tutto con una puntuale analisi di riferimento agli Studi di Settore. Deduce anche l'Ufficio che questa attività avrebbe potuto protrarsi solo attingendo a risorse finanziarie non dichiarate o dichiarate solo in parte. Sostiene che è sufficiente a dimostrare la fondatezza della presunzione di una evasione fiscale l'emersione del contesto di antieconomicità/irragionevolezza nel quale la società opera evidenziato con il confronto con i puntuali ricavi di riferimento degli Studi di Settore. Ritiene legittima la notifica dell'avviso di accertamento fondato su presunzione grave, precisa e concordante e chiede il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

All'esito dell'odierna udienza la Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto.

L'Ufficio fonda le proprie deduzioni riguardanti la presunzione di una evasione fiscale esclusivamente sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati dalla Società ricorrente rispetto a quelli emergenti dallo Studio di Settore di riferimento.

Trascura l'Ufficio di considerare che lo Studio di Settore può solo fornire un dato medio, con ricavi derivanti dalla normale gestione di una società inserita in un contesto medio per la tipologia del mercato in cui opera. Dalla constatazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli medi di mercato discende la convocazione della ricorrente per l'instaurazione del contraddittorio ovvero per l'invito alla Società a fornire giustificazioni sui motivi dello scostamento documentando per quanto necessario. Non discende innanzitutto l'obbligo per la Società ad aderire, in sede di contraddittorio, alle pretese erariali con la conseguenza che il rifiuto ad aderire configuri un elemento negativo ai fini della valutazione delle risultanze del contraddittorio, come sembra sostenere l'Ufficio.

Discende invece che l'Ufficio ha l'obbligo di valutare con molta attenzione l'evoluzione societaria senza trascurare che gli Studi di Settore forniscono dati di ricavi medi di una società sana, non in sofferenza né tantomeno prossima alla liquidazione se non addirittura sull'orlo del fallimento.

Situazioni che vengono constatate quotidianamente ma che l'Ufficio esclude a priori ritenendo che ogni scostamento significativo dalle indicazioni degli Studi di Settore non può che indicare una evasione di imposta.

La Società ha dato ogni possibile dimostrazione documentale dell'evoluzione del mercato, della sua personale situazione, della chiusura della attività di produzione, del licenziamento del personale, della esclusività del rapporto con l'unico cliente, del progressivo ridursi della domanda, della vendita degli immobili di proprietà per ridurre l'indebitamento, del ricorso alla Cassa integrazione; ma le dimostrazioni offerte dalla Società nella fase di contraddittorio sono state valutate dall'Ufficio come ininfluenti ed inidonee a confutare la validità e fondatezza degli Studi di Settore. Questo per il rifiuto dello stesso Ufficio a riconoscere che, così come vi sono Società che riescono a svolgere positivamente la propria attività ne esistono altre che, per numerosi motivi, vivono una situazione di progressiva sofferenza con riduzione della redditività anche a livelli di non convenienza a mantenere in vita la società stessa. E non è lecito ritenere evasori, senza dimostrazione alcuna, titolari di società che, per altrettanto numerosi motivi, cercano di farla sopravvivere nonostante l'antieconomicità della attività.

Ciò che dovrebbe contare per l'Ufficio non può essere il puro e semplice confronto tra il reddito segnalato dallo Studio di Settore e quello dichiarato, ma ciò che emerge dalla verifica della situazione societaria che ha portato al reddito dichiarato.

La Commissione ha verificato che la documentazione in atti ha dimostrato l'esistenza di circostanze che giustificano la situazione di progressiva sofferenza della Società e la correttezza - in base a queste circostanze - del reddito dichiarato per il 2004. Questa documentazione risulta essere stata la stessa esibita all'Ufficio in occasione del contraddittorio ma da questo non presa in alcuna considerazione; al punto che sembra, dalle dichiarazioni dell'Ufficio nella comparsa di costituzione, che non sia neppure stata esaminata considerato che viene dichiarato che non sono emerse circostanze atte a dimostrare lo scostamento dal reddito segnalato con gli Studi di Settore. La contraddittorietà tra quanto verificato dalla Commissione con la documentazione in atti e le affermazioni dell'Ufficio fondate su "presunzioni" prive di sostegno induce la Commissione a condannare l'Ufficio a risarcire alla ricorrente le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Amministrazione Finanziaria alle spese di giudizio che liquida in € 3.500,00.